

Conveniente alle loro funzioni, contro pagamento per parte degli Uffiziali medesimi ai proprietarj degli alloggi dell'indennizzazione competente ai rispettivi loro gradi.

260. Ogni brigata di Gendarmeria avrà una stanza per i gendarmi.

Una stanza per i sotto Uffiziali che servirà pure d'ufficio.

Una stanza per la custodia momentanea degli arrestati.

Vi sarà comodo di cucina, al di cui uso non potrà assegnarsi la stanza dei sotto Uffiziali.

Il totale delle stanze dovrà avere la capacità necessaria per i letti prescritti negli art. 263, e 265.

261. Ogni brigata a cavallo oltre i luoghi prescritti nel precedente articolo 260, avrà

Una stalla, o stalle, per sei in ottocavalli.

Una camera per le selle ec.

262. Il Maresciallo d'alloggio in capo nei capi-luoghi di Dipartimento avrà una stanza, che sarà per lui particolarmente destinata.

263. Nella stanza d'alloggio per ogni brigata di gendarmi vi saranno

Quattro letti a due piazze colle occorrenti forniture.

Quattro panche, e due tavolotti a quattro piazze.

Otto *porta-mantelli*, o cappellinaj.